



Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa Iniziativa cantonale

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 16.03.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Statistiche	6
Basi legali.....	7
Ulteriori informazioni	8



Scheda informativa

INIZIATIVA CANTONALE

Ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale. Un Cantone può dunque proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale. L'iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

I. PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA CANTONALE

Il diritto cantonale decide quale autorità cantonale può presentare un'iniziativa cantonale.

In tutti i Cantoni la presentazione di un'iniziativa cantonale compete ai Parlamenti cantonali; in due Cantoni tale diritto è tuttavia conferito sussidiariamente anche ai rispettivi esecutivi cantonali¹. Nove Cantoni prevedono che mediante l'iniziativa popolare possa essere chiesto il deposito di un'iniziativa cantonale e in due Cantoni è data la possibilità del referendum facoltativo contro una corrispondente decisione del Parlamento cantonale² (stato: 2016).

II. PROCEDURA PARLAMENTARE

II.1 Prima fase


Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare durante il quale si vaglia se sia necessario disciplinare la materia e se sia appropriato proseguire l'iter nella forma dell'iniziativa cantonale. In caso affermativo si dà seguito all'iniziativa.

Sono incaricate dell'esame preliminare le commissioni competenti per il relativo settore. La decisione di dare seguito all'iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere. Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera. Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera. La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva.

Non è più possibile ritirare un'iniziativa cantonale se una commissione incaricata dell'esame preliminare le ha dato seguito.

¹ ANDREAS AUER, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, ed. Stämpfli AG, Berna, 2016, pag. 32 seg.

² Ibid.





CRONOLOGIA DELLE DECISIONI PRESE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI ESAME PRELIMINARE

I. Le due commissioni danno seguito all'iniziativa cantonale.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa è quindi dato seguito.

II. La commissione della seconda Camera propone di non dare seguito all'iniziativa, ma la seconda Camera decide di darle seguito.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La seconda Camera decide di dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa è quindi dato seguito.

III. La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa, ma la Camera prioritaria decide di darle seguito.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di dare seguito all'iniziativa.

All'iniziativa è quindi dato seguito.

IV e V. La commissione della seconda Camera propone di non dare seguito all'iniziativa e la Camera segue la proposta della Commissione.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La seconda Camera decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di dare seguito all'iniziativa / di non darvi seguito.

All'iniziativa sarà dato seguito se la seconda Camera decide in questo senso, altrimenti non le viene dato seguito.



VI e VII. La Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa, ma la seconda Camera vi dà seguito.

Cronologia:

- La commissione della Camera prioritaria propone di non dare seguito all'iniziativa.
- La Camera prioritaria decide di non dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della seconda Camera propone di dare seguito all'iniziativa / di non darvi seguito.
- La seconda Camera decide di dare seguito all'iniziativa.
- La commissione della Camera prioritaria propone di dare seguito all'iniziativa / di non darvi seguito.

All'iniziativa sarà dato seguito se la Camera prioritaria decide in questo senso, altrimenti non le viene dato seguito.

I.2 Seconda fase

Se le Camere le danno seguito, l'iniziativa cantonale è nuovamente attribuita a una delle Camere per prima trattazione e la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto. La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di atto legislativo.

Se la Camera prioritaria accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi. Se invece la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, vi è stralcio dal ruolo. Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso dell'altra Camera. Una volta ottenuto il consenso, lo stralcio è considerato definitivo.



STATISTICHE

Iniziative cantionali liquidate per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
Totale	67	106	102	124

Atti legislativi dell'AF adottati per legislatura	48^a	49^a	50^a	51^a
<i>Totale</i>	497	479	461	509
<i>Impulso proveniente da una o più iniziative cantionali</i>	1	2	0	3
Totale delle leggi federali adottate	160	159	133	187
<i>Impulso proveniente da una o più iniziative cantionali</i>	1	2	0	3
Totale delle ordinanze parlamentari adottate	14	10	8	9
<i>Impulso proveniente da una o più iniziative cantionali</i>	0	0	0	0
Totale dei decreti federali adottati	108	125	94	83
<i>Impulso proveniente da una o più iniziative cantionali</i>	0	0	0	0
Totale dei decreti federali semplici adottati	215	185	226	230
<i>Impulso proveniente da una o più iniziative cantionali</i>	0	0	0	0



BASI LEGALI

- Articolo 160 capoverso 1 Costituzione federale
- Articolo 115 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 46 capoverso 5 regolamento del Consiglio nazionale



ULTERIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sui disegni di atti legislativi:

cfr. «Procedura in caso di disegni di atti legislativi».

➤ [Link](#)

Per maggiori informazioni sugli atti della 48^a, 49^a, 50^a, 51^a e 52^a legislatura:

cfr. la banca dati degli atti legislativi (soltanto in tedesco):

➤ [Link](#)

(in particolare la colonna B «Geschäftstyp»)

Per ulteriori statistiche:

cfr. la pagina «Fatti e cifre» su parlamento.ch

➤ [Link](#)